

LOTTO 8

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI



Città metropolitana
di Venezia

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Palazzo Cà Corner San Marco 2662 - 30124 Venezia

Codice Fiscale 80008840276

CODICE CIG: A02E6E6FF5

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	28.02.2024
alle ore	24,00 del	28.02.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	28.02
------------------------	-------

SOMMARIO

PREMESSA	3
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI	3
Art.1 - Definizioni	3
Art.2 – Veicoli assicurati	6
Art. 3 – Precisazione.....	6
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI COMUNI.....	6
Art. 1 – Durata del contratto.....	6
Art. 2 – Determinazione del premio – comunicazioni del Contraente	7
Art. 3 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio	7
Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – buona fede.....	8
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	8
Art. 6 – Revisione dei prezzi	9
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	9
Art. 8– Assicurazione amministrata a Libro Matricola.....	10
Art. 9 -Sostituzione dei documenti assicurativi	11
Art. 10 – Estensione Territoriale.....	11
Art. 11 – Sospensione in corso di contratto	11
Art. 12 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio.....	12
Art. 13- Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita	12
Art.14 – Rinvio alle norme di legge	12
Art.15 – Imposte e tasse	12
Art. 16 – Foro competente.....	12
Art.17– Interpretazione del contratto.....	13
Art. 18 - Forma delle comunicazioni.....	13
Art. 19 – Clausola Broker.....	13
Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	13
Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	13
SEZIONE 3 - CONDIZIONI R.C.A. (RESPONSABILITA' CIVILE AUTO)	14

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.....	14
Art. 2 – Esclusioni e rivalsa	15
Art. 3 – Massimali di Garanzia	17
Art. 5 – Attestazione dello stato di rischio.....	19
Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato	19
Art. 7 - Riparazioni.....	20
Art. 8 – Gestione delle vertenze.....	20
Art. 9 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEMPRE OPERANTI)	21
Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive (SEMPRE OPERANTI).....	23
SEZIONE 4 - CONDIZIONI A.R.D. (AUTO RISCHI DIVERSI)	24
Art. 1 – Garanzie Assicurate	24
Art. 2 – Estensione Territoriale.....	27
Art. 3 – Denuncia dei sinistri	27
Art. 6 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo	27
Art. 7 – Altre assicurazioni.....	27
Art. 8 - Clausole vessatorie.....	28

PREMESSA

Rimane convenuto che le presenti norme dattiloscritte integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni a stampa della Società Assicuratrice che dovranno essere allegate al presente contratto.

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - Definizioni

Accessori di serie	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari) installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori non di serie incorporati e stabilmente installati sul veicolo	Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi (Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari) installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attestato di rischio	Attestazione di cui al Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive variazioni e integrazioni.
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge	Il Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m. e i. (Codice delle Assicurazioni Private) e successive variazioni e integrazioni sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Motore Amovibile	Motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.
Natante	Imbarcazione ad uso privato o unità da diporto provvista di motore

Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, fermo quanto previsto dall'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private modificato dal Dlgs n. 198 del 6/11/2007 e dall'art. 4 delle condizioni di polizza.
Periodo di osservazione per l'applicazione delle regole evolutive	<i>Primo periodo:</i> inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; <i>periodi successivi:</i> hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento	D.P.R. n. 254 del 18/7/2006, regolamento di esecuzione della Dlgs 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri.
Responsabilità paritaria-cumulata	La responsabilità cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità;
Responsabilità principale	La responsabilità attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
Risarcimento diretto	Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal D.P.R. n. 254 del 18/07/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società	L'Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Valore commerciale	Valore rilevato da Eurotax Giallo sommato al valore che avevano, alla data del sinistro, le parti accessorie in dotazione.
Veicolo	Mezzo di trasporto indicato nell'elenco allegato alla polizza o incluso successivamente alla data di decorrenza della stessa. Sono compresi unità da diporto, natanti e motori amovibili.

Art.2 – Veicoli assicurati

Sono assicurati tutti i veicoli di proprietà del Contraente o di proprietà di Terzi ma in uso al Contraente a seguito di contratti di leasing, comodato e simili, iscritti nel libro matricola alla data di emissione del contratto o che verranno successivamente inclusi nello stesso.

L'elenco veicoli allegato alla presente polizza costituisce parte integrante del presente Capitolato.

Art. 3 – Precisazione

Le norme della presente polizza si applicano, in quanto compatibili, alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili di cui all'art. 2 "Veicoli Assicurati" della presente Sezione.

L'applicazione di un motore amovibile ad un natante comporta la copertura assicurativa del natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2024 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2027 senza tacito rinnovo.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 – Determinazione del premio – comunicazioni del Contraente

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra che dovesse intervenire in corso di contratto. Nel caso in cui la variazione dei dati comportasse una variazione della tariffa applicabile, tale differenza, attiva o passiva, verrà conteggiata in sede di regolazione premio.

In caso di mancata comunicazione della variazione dei dati la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per le rate successive alla prima la Società si impegna a mantenere la tariffa applicata alla data di emissione del contratto, salva la variazione di premio derivante:

- dalle movimentazioni relative alle inclusioni/esclusioni effettuate in corso del precedente periodo assicurativo;
- dall'aggiornamento del valore commerciale dei veicoli assicurati e/o modifica delle garanzie A.R.D. (auto rischi diversi).
- dall'imputazione delle classi merito CU aggiornate e/o dall'applicazione dei pejus (qualora previsti dalla tariffa applicata).

Art. 3 – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente i documenti quietanzati relativi al contratto (Certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Circolazione ove previsto) entro la data di decorrenza della copertura assicurativa e dovrà altresì provvedere all'inserimento dei mezzi assicurati nell'apposita banca dati al fine di rendere valida la copertura assicurativa anche nei confronti delle forze dell'ordine.

Nel caso in cui il premio non dovesse essere corrisposto nei termini previsti dal contratto sarà facoltà della Compagnia procedere alla sospensione della copertura assicurativa.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvede ad emettere l'appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione, ritenuta corretta emessa dalla Società.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del

contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile ≥ 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

Art. 8– Assicurazione amministrata a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato, restituzione, per qualsiasi motivo, del veicolo in assegnazione provvisoria in giudiziale custodia con facoltà d'uso.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e l'assicurazione cessa dalle ore 24 della data di avvenuta comunicazione alla Società.

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita, l'Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità.

Per le inclusioni di veicoli, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è ammessa la cessione del contratto.

[OPZIONE BASE]

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente e il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1]

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito di un veicolo già escluso nel corso dell'annualità assicurativa di riferimento, purchè i due veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Art. 9 -Sostituzione dei documenti assicurativi

La Società, su richiesta del Contraente ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 10 – Estensione Territoriale

Per i veicoli a motore l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (carta verde) non barrati.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Il Certificato Internazionale di Assicurazione è valido per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciato il Certificato Internazionale di Assicurazione cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per i natanti in acqua l'Assicurazione vale: nel Mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra , lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, e nelle acque interne dei Paesi Europei.

Per i natanti a terra l'Assicurazione vale nei paesi per i quali è valida la carta internazionale di circolazione.

Art. 11 – Sospensione in corso di contratto

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

Art. 12 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio [data sinistro, numero sinistro, tipologia di sinistro (NO CARD - CARD- CVT) descrizione sintetica] aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva o dell'importo forfait gestionario);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato o dell'importo forfait gestionario);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 13- Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione di responsabilità civile cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

Art.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rimanda alle Condizioni di Assicurazione depositate dalla Società (allegate al contratto) e alle norme di legge.

Art.15 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art.17– Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 18 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere ecc.

Art. 19 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 3% del premio imponibile.

Art. 20 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 21 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI R.C.A. (RESPONSABILITA' CIVILE AUTO)

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, dalla circolazione, compresa la sosta e la fermata dei veicoli/natanti descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata del veicolo indicato in polizza anche in aree private comprese, limitatamente ai veicoli immatricolati come polizza provinciale, le zone aeroportuali civili e/o militari non equiparate alle aree pubbliche;
2. la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso; restano in ogni caso esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati;

3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
5. per le Macchine Agricole la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. Per i rimorchi e i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
7. Per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
8. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del natante assicurato o di quello al quale il motore amovibile assicurato sia di volta in volta applicato;
9. la responsabilità civile relativa ai danni provocati a terra dal natante, ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di varo, alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del natante;
10. la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie (salvo quanto diversamente regolamentato) colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento di tali beni;

Salvo il possesso dell'abilitazione alla guida prevista dalle norme in vigore, il contratto non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente (guida libera);

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni;

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;

- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.
- f) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- g) limitatamente ai danni provocati a terra (operazioni di varo, alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma) l'Assicurazione non opera per i danni cagionati ai dipendenti del Contraente/Assicurato addetti al servizio del natante.

In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma secondo della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida della stessa tipologia di veicolo (o di categoria superiore);
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni e/o viene riscontrata una carenza o mancanza di manutenzione o di conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2]

- se il conducente guida, senza possedere la necessaria abilitazione, veicoli con targa speciale per i quali è necessario possedere la patente di servizio ex art. 139 del CdS, purché tale soggetto risulti iscritto al corso di qualificazione propedeutico al sostenimento dell'esame oppure abbia terminato il corso e sia in attesa di

sostenere il relativo esame di abilitazione. Tale condizione deve risultare da dichiarazione rilasciata dal Comandante della Polizia Provinciale del Contraente presso cui il conducente presta servizio;

La Società rinuncia, nei soli confronti del Contraente/Proprietario, ad esercitare il diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida ma il Contraente/proprietario non sia a conoscenza di tale circostanza.

Art. 3 – Massimali di Garanzia

Nel rispetto dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private come modificato dal Dlgs n. 198 del 6/11/2007 e dalla L. 124/2017, si conviene che per i danni a persone e per i danni a cose si assicura il massimale complessivo di € **30.000.000,00** per ciascun sinistro/veicolo assicurato.

Trattandosi di **massimale complessivo** qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati dall'art. 128 sopra menzionato, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società

Art. 4 – Formule Tariffarie

Per la stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo o il certificato di proprietà o il certificato di circolazione o di idoneità tecnica.

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, in una delle Formule tariffarie di seguito indicate, con esclusione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di "franchigia" se non espressamente prevista nei documenti di gara.

A) TARIFFA "BONUS/MALUS"

Questa tipologia di tariffa prevede riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) di premio in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità.

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) seguono i criteri dettati dall'allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i..

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della *Polizza* segue i criteri dettati dall'allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i..

Ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

B) TARIFFA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

Questa forma tariffaria prevede la contestuale applicazione della formula in bonus/malus e dell'applicazione della franchigia concordata in polizza per ogni sinistro.

L'applicazione di questa formula tariffaria deve essere espressamente prevista/consentita dai documenti di gara.

C) TARIFFA FISSA

Questa forma tariffaria non prevede una variazione di premio in conseguenza del verificarsi di sinistri

D) TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' – PEJUS

Questa forma tariffaria prevede una maggiorazione del premio per sinistrosità - PEJUS, - solo per l'annualità immediatamente successiva - in presenza di sinistri nel "periodo di osservazione" di cui all'art. 134 della Legge, Regolamento Isvap n. 4 del 9/8/2006 e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s. m. e i. come espressamente concordati in polizza.

L'applicazione di questa formula tariffaria deve essere espressamente prevista/consentita dai documenti di gara.

E) TARIFFA FISSA CON FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA PER SINISTRO

Questa forma tariffaria prevede l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'importo indicato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento nel limite della franchigia sopra indicata.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

PASSAGGIO TARIFFA

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

RIMBORSO SINISTRI

Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del contratto rimborsando alla Società, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, via Yser, 14, 00198 Roma. In caso di rinnovo, verrà di

conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, la Società provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Art. 5 – Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società mette a disposizione del Contraente – sul sito internet della Società nell'area riservata a ciascun Cliente - l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di inserimenti in polizza che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno.

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 (quindici) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La Società applica la PROCEDURA DI INDENNIZZO DIRETTO prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dall'art. 1 c. 1. Let. d) del [DPR 254/06](#) "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto" in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 del codice delle Assicurazioni (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di "risarcimento diretto" non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 o macchine agricole;

Per l'attivazione della procedura di "indennizzo diretto" la denuncia deve essere redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La Società provvede alla liquidazione dei sinistri come segue:

a) per i sinistri con soli danni a cose:

entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa se, unitamente alla richiesta, viene allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;

entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali

entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, compreso il caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dall'Assicurato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente alla Compagnia di Assicurazione della Controparte.

Per i casi di collisione con veicolo immatricolato all'estero, se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, mentre se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare richiesta di risarcimento danni direttamente alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 - Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 8 – Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

Art. 9 – Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (SEMPRE OPERANTI)

A-CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa non effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

B-CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

C-ATTREZZATURE STABILMENTE INSTALLATE

La garanzia vale anche per tutte le attrezzature fisse e mobili installate, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione; tali attrezzature debbono, pertanto, considerarsi come parti integranti del veicolo.

D-AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

E-DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

F-DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

G-RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde, nel limite dell'importo massimo di

[OPZIONE BASE] € 1.500.000,00 per sinistro

[OPZIONE MIGLIORATIVA N 3] € 2.500.000,00 per sinistro

dei danni involontariamente cagionati a Terzi dall'incendio, esplosione o scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso dell'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo descritto in polizza e dei trasportati salvo il caso di dolo dei medesimi.

H-RISCHIO STATICO

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti dai rimorchi semirimorchi, macchine operatrici trainate e carrelli trainati se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 10 – Pacchetto Garanzie aggiuntive (SEMPRE OPERANTI)

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 4]

1-RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio dei veicoli assicurati in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5]

2-SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 6]

3- DANNI AL BAGAGLIO

La Società rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di sinistro da circolazione con il massimo risarcimento di € 500,00 per sinistro. Si intendono esclusi denaro, valori e preziosi.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI A.R.D. (AUTO RISCHI DIVERSI)

Art. 1 – Garanzie Assicurate

Le garanzie Auto Rischi Diversi sotto indicate sono operanti, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1900 del C.C., per ogni veicolo assicurato:

GARANZIA SOCCORSO STRADALE – TRAINO – RECUPERO FUORI STRADA – operante su tutti i veicoli per cui è stata richiesta la garanzia (elenco di cui all'art. 2 "elenco veicoli")

A - VEICOLI IMMATRICOLATI COME MOTOVEICOLI – AUTOVETTURE – AUTOCARRI FINO A 35QLI

La Società si obbliga, nei termini previsti dal contratto, ad erogare la prestazione di soccorso stradale – traino – recupero fuori strada attraverso la Centrale Operativa, ai veicoli immatricolati come motoveicoli, autovetture e/o autocarri fino a 35 qli per i quali è richiamata la garanzia "traino soccorso stradale" nella scheda elenco veicoli di cui all'art. 2 delle "Definizioni e identificazione dei veicoli".

La garanzia opera in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- evento atmosferico oppure evento sociopolitico che comporti l'impossibilità di utilizzo del veicolo;
- furto/rapina tentato e/o parziale;
- forature e danni agli pneumatici.

La garanzia opera anche:

- nel caso in cui tali eventi si siano verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- nel caso in cui il veicolo risulti in grado di viaggiare e/o proseguire la marcia ma esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per il conducente e/o i passeggeri.

La Società fornisce, tramite la **Centrale operativa operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7** :

ESTREMI DELLA CENTRALE OPERATIVA E RECAPITI DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA

L'Assicurato, per ottenere assistenza deve obbligatoriamente comunicare alla Centrale Operativa le sue generalità, la targa del veicolo, il luogo in cui necessita di essere assistito e il tipo di intervento richiesto.

La garanzia Assistenza è prestata per sinistri occorsi negli stati in cui opera la carta internazionale di circolazione.

La Centrale Operativa fornisce assistenza e mezzi per:

□ provvedere al soccorso stradale / traino del veicolo immobilizzato per uno dei motivi sopra indicati dal luogo di immobilizzo fino al punto di assistenza più vicino oppure presso l'officina di fiducia indicata dall'Assicurato o presso una delle sedi del Contrente (purché ubicate entro 50 km dal luogo del sinistro). Nel caso in cui fosse necessario ricoverare temporaneamente il veicolo in un deposito in attesa di poter accedere al punto di assistenza individuato, l'eventuale secondo traino /trasporto all'officina di destinazione, così come anche gli eventuali costi di deposito presso il deposito temporaneo, è compreso nel limite di spesa indicato.

Sono sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione del veicolo.

□ effettuare il recupero fuori strada e riposizionamento del veicolo nell'ambito della sede stradale qualora, a seguito di incidente stradale, lo stesso fosse fuoriuscito dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente oppure, solo per i mezzi assegnati alla protezione civile, nel caso in cui il veicolo fosse colpito da sinistro durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o area ad essa equivalente (esclusi in ogni caso i circuiti).

la Società rimborserà le spese documentate sostenute per gli interventi di soccorso stradale – traino – recupero fuori strada sino al limite di **€ 1.500,00 per sinistro** esclusivamente qualora l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per uno o più dei motivi di seguito indicati:

- in tutti i casi in cui l'intervento sia stato disposto da Autorità Pubblica (in questo caso sarà necessario allegare alla richiesta di rimborso, oltre ai giustificativi di spesa, il verbale di intervento della Autorità o dichiarazione del soccorritore che attesti che l'intervento è stato richiesto dall'Autorità Pubblica);
- In tutti i casi in cui il conducente sia stato trasportato al Pronto Soccorso e non abbia potuto contattare la centrale operativa (in questo caso sarà necessario allegare, alla richiesta di rimborso, oltre ai giustificativi di spesa, il certificato di pronto soccorso);
- in tutti i casi in cui l'Assicurato possa dimostrare di non aver potuto contattare la centrale operativa per motivi oggettivi e contingenti, non dipendenti dalla sua volontà;

Le spese verranno inoltre rimborsate fino al limite sopra indicato anche in tutti i casi in cui la Centrale Operativa abbia preventivamente autorizzato l'Assicurato ad organizzarsi autonomamente (in questo caso sarà necessario indicare nella richiesta di rimborso, oltre ai giustificativi di spesa, l'eventuale codice/riferimento fornito dalla centrale operativa).

La Centrale operativa eroga le prestazioni sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato in relazione alla necessità di soccorso stradale – traino – recupero fuori strada.

La Centrale operativa eroga direttamente la prestazione oppure può incaricare soggetti convenzionati con la stessa.

La Centrale operativa eroga esclusivamente le prestazioni relative al soccorso stradale, traino, recupero fuori strada assicurate. Nel caso in cui l'Assicurato usufruisca, solo parzialmente delle prestazioni assicurate, non ha diritto ad alcun ulteriore prestazione neppure a titolo di compensazione con quanto non goduto.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;

la Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;

B - PER I VEICOLI IMMATRICOLATI COME AUTOCARRI > 35 QUINTALI

La Società si obbliga, nei termini previsti dal contratto, a rimborsare le spese documentate sostenute dal Contraente per il traino/soccorso stradale/recupero fuori strada per tutti i veicoli in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale/marittimo;
- guasto;
- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- evento atmosferico che comporti l'impossibilità di utilizzo del veicolo;
- furto/rapina tentato e/o consumato, totale e/o parziale;
- forature e danni agli pneumatici.

La garanzia opera anche:

- nel caso in cui tali eventi si siano verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- nel caso in cui il veicolo risulti in grado di viaggiare e/o proseguire la marcia ma esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per il conducente e/o i passeggeri.

Soccorso stradale/traino/recupero fuori strada

La Società rimborsa, fino al limite di **€ 1.500,00** per sinistro:

- le spese documentate sostenute dal Contraente per provvedere al soccorso stradale / traino del veicolo immobilizzato per uno dei motivi sopra indicati dal luogo di immobilizzo fino al punto di assistenza più vicino oppure presso l'officina di fiducia indicata dall'Assicurato o presso una delle sedi del Contraente (purché ubicate entro 50 km dal luogo del sinistro). Nel caso in cui fosse necessario ricoverare temporaneamente il veicolo in un deposito in attesa di poter accedere al punto di assistenza individuato, l'eventuale secondo traino /trasporto all'officina di destinazione, così come anche gli eventuali costi di deposito presso il deposito temporaneo, è compreso nel limite di spesa indicato.

Sono sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione del veicolo.

- le spese per il recupero fuori strada del veicolo qualora, a seguito di incidente stradale, lo stesso fosse fuoriuscito dalla sede stradale senza essere in grado di rientrarvi autonomamente oppure, solo per i mezzi assegnati alla protezione civile, fosse colpito da sinistro durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o area ad essa equivalente (esclusi in ogni caso i circuiti) la Società rimborserà i costi documentati sostenuti dal Contraente per l'utilizzo di mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Nel caso in cui sia operante la garanzia furto con ritrovamento, relativamente alla garanzia soccorso stradale -traino-recupero fuori strada si applicheranno i limiti di indennizzo più favorevoli al Contraente.

Art. 2 – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile auto.

Art. 3 – Denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. nel caso di mancato utilizzo della centrale operativa oppure nel caso in cui l'utilizzo della centrale operativa non sia previsto in ragione della tipologia di veicolo, la denuncia di sinistro deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno oppure la copia della fattura se già disponibile. Dovrà inoltre essere precisato il motivo per cui non si è fatto ricorso alla centrale operativa.

Art. 4 – Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda e nei limiti in cui tale possibilità sia consentita dalle leggi in vigore - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Art. 5 – Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'art. 1910 del C.C., in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per le stesse garanzie.

La Società

Il Contraente

Art. 8 - Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 3 Pagamento del premio -decorrenza della garanzia – regolazione premio

Sezione 2 Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 8 Assicurazione amministrata a Libro Matricola

Sezione 2 Art. 10 Estensione territoriale

Sezione 2 Art. 16 Foro competente

Sezione 2 Art. 21 Coassicurazione e delega

Sezione 3 Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni e rivalsa

Sezione 3 Art. 3 Massimali di garanzia

Sezione 3 Art. 9 Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società
